

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009289/2013 - 01-08-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Bollino rosso sui prodotti "made in Italy" commercializzati nel Regno Unito

Per contrastare l'aumento del tasso di obesità, il 19 giugno scorso il governo del Regno Unito ha introdotto un codice a colori sulle etichette dei prodotti alimentari: bollino verde per gli alimenti sani, giallo per gli intermedi e rosso per quelli contenenti alte percentuali di grassi e zuccheri. Il sistema prevede una classifica in base alle percentuali calcolate sui singoli nutrienti dei prodotti, con il risultato che anche gli ingredienti essenziali per una qualsiasi dieta, come per esempio il latte e la carne, i formaggi e la marmellata, risultano "insani" per un corretto regime alimentare. L'iniziativa, che entrerà in vigore a partire da settembre e che è stata accolta da tutte le grosse catene di supermercati come Tesco, Sainsbury's e Marks&Spencer, danneggerà in particolare le importazioni di prodotti tipici italiani. Circa il 60% di essi, tra cui il parmigiano, il prosciutto di Parma, l'olio toscano e altri prodotti della dieta mediterranea venduti sia all'ingrosso sia al dettaglio, risulteranno bollati come prodotti insani.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. è informata dei fatti?
2. Come valuta l'iniziativa del governo del Regno Unito?
3. Ritiene che tale iniziativa contrasti con la politica di qualità promossa dall'Unione per il commercio e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze alimentari degli Stati membri così come stabilito dal Libro verde del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM(2008)0641)?
4. Ritiene necessaria una revisione del sistema dei bollini in modo da permettere ai cittadini del Regno Unito una giusta informazione sul corretto apporto nutritivo degli alimenti?
5. Intende intervenire a sostegno delle aziende italiane del settore alimentare, la qualità della cui produzione è riconosciuta in tutto il mondo e che saranno penalizzate da tale provvedimento?
6. Come intende rispondere a Federalimentare, la Federazione italiana dell'industria alimentare, e alle altre associazioni di categoria del settore che chiedono un intervento dell'Unione per verificare la legittimità di tale iniziativa?

IT
E-009289/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(4.10.2013)

1. La Commissione è a conoscenza del sistema di etichettatura "a semaforo" raccomandato dal governo britannico per i prodotti alimentari.
2. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹ consente agli operatori del settore alimentare di ricorrere, a determinate condizioni, a forme supplementari di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, che diventa obbligatoria a decorrere dal 13 dicembre 2016. Le autorità degli Stati membri possono, in base alle stesse norme, raccomandare l'uso di tali forme supplementari di espressione e presentazione.
3. Il sistema di etichettatura raccomandato non è inteso a valutare la qualità globale del prodotto alimentare in merito ad aspetti quali le caratteristiche organolettiche, bensì ad integrare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria con altre modalità di presentazione delle medesime informazioni.
4. Spetterebbe alle autorità britanniche rivedere, ove necessario, il raccomandato sistema di etichettatura supplementare, cui viene fatto ricorso in via facoltativa.
5. A quanto risulta alla Commissione i criteri utilizzati per questo sistema di etichettatura sono gli stessi per tutti i prodotti alimentari, indipendentemente dalla loro origine nazionale. Pertanto il sistema in questione, che resta di natura facoltativa, non penalizza in particolare nessun alimento proveniente da un determinato Stato membro.
6. Ai fini della conformità con il suddetto regolamento il sistema raccomandato deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 35 del medesimo. In una lettera della DG Imprese e industria della Commissione è stato ricordato alle autorità britanniche che il sistema in questione non deve assumere carattere obbligatorio, né *de jure*, né *de facto*.

¹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.